



# PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

---

Avv. Papa



# PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

## Art. 67 l.f. → art. 56 Codice della Crisi

**Art. 67 c.2 lett. d) l.f.** “non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”.

Il Piano Attestato è quindi uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa che consente all’imprenditore in stato di crisi e di insolvenza di poter proporre un piano, attestato da un professionista, atto a ottenere il risanamento aziendale ed il riequilibrio economico.

### CHI PUÒ UTILIZZARLO

- Solo un soggetto imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale
- In stato di crisi o di insolvenza
- Non è in situazione di difficoltà irreversibile
- Che possa raggiungere il riequilibrio economico-finanziario



## Requisiti del piano

Deve essere redatto **in forma scritta ed analitica da professionista indipendente** iscritto all'albo dei Revisori Legali, ed avente i requisiti previsti dall'art. 28 l.f. e dall'art. 2.399 c.c.

È finalizzato a garantire la continuità aziendale e non può quindi essere utilizzato con mere finalità liquidatorie.



## Il contenuto del piano

Il piano, che deve avere data certa, deve indicare analiticamente:

- La situazione economica-patrimoniale e finanziaria dell'impresa
- Le principali cause della crisi
- Le strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
- I creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative
- Gli apporti di finanza nuova
- I tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

L'imprenditore deve allegare al piano i documenti previsti dall'art. 39 del d.lgs. 14/2019 (scritture contabili, bilanci, dichiarazioni etc.)



# L'attestazione

Il professionista incaricato, dotato dei requisiti dovrà attestare il piano, garantendo **la veridicità** dei dati aziendali e **la fattibilità** economica e giuridica del piano.

**Gli atti effettuati in adempimento ed esecuzione del piano NON SONO SOGGETTI AD AZIONE REVOCATORIA E SONO IN ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ PENALE PER I REATI DI BANCAROTTA.**



# Vantaggi delle due procedure

## **Art. 67 l.f. (piano attestato)**

- Minor pubblicità legale per l'impresa e per le banche
- Procedura conveniente quando si valuta se intraprendere
- Soluzione stragiudiziale o giudiziale
- È facilmente percorribile quando ci sono pochi creditori
- Tutela contro eventuali azioni revocatorie e reati di bancarotta

## **Art. 182 bis l.f. (accordi ristrutturazione)**

- Protezione da azioni esecutive e cautelari (60+60 gg.)
- Preveducibilità finanzia ponte, nuova finanzia, finanziamenti soci
- È facilmente percorribile quando si raggiunge il 60% con pochi creditori
- Tutela contro eventuali azioni revocatorie e reati di bancarotta
- Vaglio dell'operazione da parte dell'autorità giudiziaria



# Svantaggi delle due procedure

## **Art. 67 l.f. (piano attestato)**

- I crediti sorti strumentali all'esecuzione del piano attestato non godono della prededucibilità in caso di fallimento
- Durante la negoziazione i creditori possono agire in via esecutiva e cautelare

## **Art. 182 bis l.f. (accordi ristrutturazione)**

- Pubblicità dell'accordo (su registro delle imprese)
- Maggiore complessità della procedura
- Pagamento integrale dei creditori non aderenti
- Necessaria l'adesione del 60% dei creditori



**GRAZIE**

---